

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. C. 640 approvata, in testo unificato, dal Senato, e abb (Parere alle Commissioni II e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	48
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 e abb (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	49
INTERROGAZIONI:	
5-00109 Bonafè: Sulla <i>governance</i> del PNRR .....	43
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	50
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	43
ALLEGATO 4 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	51

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 19 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

##### La seduta comincia alle 14.20.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.**

**C. 640 approvata, in testo unificato, dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni II e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella giornata odierna.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge C. 640, adottata come testo base dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, è frutto dell'approvazione all'unanimità, in Senato, il 24 novembre scorso, del testo unificato di varie proposte di iniziativa parlamentare e che, nella XVII e nella XVIII legislatura, il Senato ha istituito proprie commissioni d'inchiesta, monocamerali, sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.

Evidenzia che la proposta si compone di 7 articoli. In particolare, l'articolo 1 dispone, ai sensi dell'articolo 82 della Costi-

tuzione, l'istituzione della Commissione d'inchiesta per tutta la durata della XIX legislatura e stabilisce che a conclusione dei propri lavori la medesima Commissione presenti una relazione finale. L'articolo 2 definisce i compiti della Commissione. In particolare, la disposizione prevede che essa sia tenuta a svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio – inteso come uccisione di una donna fondata sul genere – e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne. La Commissione dovrà inoltre monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché la legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013; sarà poi chiamata ad accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia, come pure ad analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione. Alla Commissione sono attribuiti, altresì, tra gli altri, i seguenti compiti: accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità, delle amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano di violenza di genere delle risorse stanziare dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di bilancio; proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione ed efficace contrasto a ogni forma di violenza di genere nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.

Passando ad esaminare l'articolo 3, evidenzia come esso precisi i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria, esclusa l'adozione di provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse

nonché alla libertà personale, salvo il caso di accompagnamento coattivo. Si prevede anche la possibilità per la Commissione di acquisire copie di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché copie di atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso e copie di documenti relativi a inchieste parlamentari. La Commissione è tenuta a mantenere il segreto sul contenuto di quanto ricevuto finché gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria siano sottoposti a segreto. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, pur essendo sempre, nell'ambito del mandato, opponibile il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2017. La Commissione può predisporre gruppi di lavoro per una migliore organizzazione della propria attività e termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva di sintesi.

Fa presente che l'articolo 4 attiene alla composizione della Commissione e alla modalità di nomina dei componenti. In particolare, si prevede che ne facciano parte 16 senatori e 16 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di elezione dei componenti dell'Ufficio di presidenza.

Esaminando i successivi articoli della proposta, sottolinea che all'articolo 5 si dispone l'obbligo del segreto per ogni componente della Commissione nonché per tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini e si delinea il quadro sanzionatorio in caso di violazione dell'obbligo. L'articolo 6 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e stabilisce un limite di spesa per il funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro per il 2022 e a 100.000 euro

per ciascun anno successivo, a carico, in egual misura, dei bilanci interni del Senato e della Camera. L'articolo 7, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, ricorda che in base al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse e che, quando l'inchiesta è affidata a commissioni bicamerali, si è affermata la prassi di deliberare le inchieste con legge.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge all'esame, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, appare riconducibile alla disciplina degli « organi dello Stato », riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.

Per quanto riguarda, più in generale, il rispetto dei principi costituzionali, ricorda che in relazione alla nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione debba rispecchiare la proporzione dei vari gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Infine, ricorda che, sempre in base al secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente

quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.

Tutto ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), consapevole del fatto che è stata già effettuata la votazione del parere, svolge comunque un intervento per sottoporre all'attenzione della Commissione il fatto che la proposta di legge C. 640 prevede, per quanto riguarda la composizione della Commissione d'inchiesta, la presenza almeno di un rappresentante di ciascun gruppo parlamentare. Evidenzia come ciò, a seguito del taglio dei parlamentari, ponga il tema, già evidenziato nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo, di trovare modalità per consentire ai gruppi di più ridotte dimensioni, come ad esempio il gruppo Noi Moderati, di partecipare alle Commissioni bicamerali esprimendo anche una rappresentanza della Camera. Ritiene che sia necessario farsi carico di questa problematica.

Luca SBARDELLA (FDI) chiarisce all'onorevole Alessandro Colucci che il Comitato ha espresso un parere favorevole sul testo della proposta di legge come approvato dal Senato e adottato dalle Commissioni riunite come testo base. Evidenzia pertanto che il tema della composizione della Commissione d'inchiesta può ancora essere posto e affrontato in sede emendativa presso le Commissioni di merito.

**Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.**

**C. 338 e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

In sostituzione della relattrice, onorevole Kelany, impossibilitata a partecipare ai lavori del Comitato, evidenzia che la proposta di legge all'esame del Comitato si compone di 13 articoli e riproduce una proposta approvata dalla Camera in prima lettura nella scorsa legislatura, il cui *iter* si è interrotto in Senato. La proposta sostituisce l'attuale disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Ricorda, infatti, che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII Legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti « forti », individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI. Sono stati a tal fine approvati l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetto « decreto fiscale »), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre

professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, la disposizione specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme a specifici parametri ministeriali. L'articolo 2 interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o che fatturano più di 10 milioni di euro. La disciplina si applica inoltre alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla P.A. Sono invece espressamente escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione, che dovranno comunque garantire, all'atto del conferimento dell'incarico, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Fa presente che l'articolo 3 disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo tenendo conto dei parametri e dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. La disposizione specifica che la nullità, quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto, opera solo a vantaggio del professionista e

può essere rilevata anche d'ufficio. Il successivo articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

Sottolinea inoltre che l'articolo 5 della proposta di legge specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione. L'articolo 5, inoltre, prevede che i parametri ministeriali debbano essere aggiornati con cadenza biennale ed attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso, demandando infine agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso.

Per quanto riguarda gli ulteriori articoli della proposta di legge, rammenta che l'articolo 6 consente alle imprese committenti di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria. L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione. L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel

giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*. L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche).

Infine, fa presente come l'articolo 10 istituisca, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso e l'articolo 11 contenga una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina. Da ultimo, l'articolo 12 abroga la disciplina vigente mentre l'articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge intervenga sulla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione. Fa presente inoltre come la proposta incida sulla materia « professioni », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Peraltro, con riferimento a tale materia, ricorda che la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale – da cui la Corte fa derivare la natura concorrente – giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.

Tutto ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 19 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Inter-*

viene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede di interrogazioni non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Ricorda che, secondo l'articolo 132 del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di replicare alla risposta fornita dal rappresentante del Governo per non più di cinque minuti.

#### **5-00109 Bonafè: Sulla governance del PNRR.**

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simona BONAFÈ (PD), replicando, si dichiara anzitutto rammaricata per l'assenza del Ministro Fitto, del quale era stata invece annunciata la presenza; ritiene che questa occasione sarebbe stata utile per fare con lui il punto sull'attuazione del PNRR e per acquisire direttamente da lui notizie che altrimenti arrivano solo attraverso i giornali. Sottolinea come le risorse del PNRR siano essenziali per lo sviluppo del Paese, ricordando che si tratta 200 miliardi acquisiti a tassi di interesse agevolati rispetto a quelli che si trovano sul mercato, che sono posti a servizio del Paese, per realizzarne il rilancio. Fa presente che alla sua interrogazione, nella quale chiede quali siano le reali intenzioni del Governo, la sottosegretaria ha risposto annunciando genericamente un provvedimento. Rispetto alle indiscrezioni dei giornali, che riportano la volontà dell'Esecutivo di cambiare non solo la *governance* ma anche gli obiettivi del PNRR, si chiede come questo si concili con l'esigenza di attuare il Piano, mettendo a frutto le risorse entro il 2026. Per quanto riguarda il provvedimento annunciato dalla sottosegretaria, si augura che il Parlamento possa

essere interessato da queste riforme prima che le stesse siano trasmesse alla Commissione europea, come a suo tempo ha in più occasione chiesto il gruppo di Fratelli d'Italia dai banchi dell'opposizione. In attesa del provvedimento di riforma, annuncia che continuerà a vigilare su questo tema e a presentare interrogazioni al Governo, in quanto il PNRR è uno strumento del Paese e come tale tutti dovrebbero essere interessati ad attuarlo nel più breve tempo possibile. Sottolinea come questo sia l'interesse dell'opposizione, come si può ricavare dai termini concilianti con i quali è stata formulata l'interrogazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### **La seduta termina alle 14.35.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Giovedì 19 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.**

**C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri le opposizioni erano state invitate da più parti a trovare un accordo ai fini dell'individuazione di un testo base da adottare, trattandosi di provvedimenti iscritti in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea. Chiede quindi, alla relatrice se ha notizie in merito al possibile accordo tra i gruppi di opposi-

zione su una delle proprie proposte di legge o su un testo unificato.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, fa presente che non le sono pervenute indicazioni dai gruppi di opposizione e che non le risulta sia stato raggiunto un accordo in merito alla scelta del testo da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori. Nel ribadire la propria completa disponibilità, fa altresì presente di aver ricevuto in via informale dalle forze di opposizione la richiesta di presentare una proposta di legge a propria firma su cui convergere, ma che tuttavia a tale richiesta non è seguita la conferma di voler procedere nella direzione indicata.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede quindi ai colleghi dei gruppi di opposizione che hanno presentato proposte di legge di esprimersi al riguardo.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), nel ringraziare la relatrice per la disponibilità dimostrata, fa presente che, come ricordato dal presidente, ieri è stata avviata la discussione in merito alla scelta del testo base. Aggiunge che su tali premesse si è tentato di approdare ad un testo condiviso, sottolineando tuttavia le difficoltà determinate dalla ristrettezza dei tempi in ragione dei concomitanti lavori dell'Assemblea. Nel ringraziare i colleghi dei gruppi Azione-Italia Viva-Renew Europe e Alleanza Verdi e Sinistra per la disponibilità a convergere sulla proposta di legge del Partito Democratico, fa presente che è in corso con il Movimento 5 Stelle un approfondimento reciproco degli aspetti innovativi contenuti nelle due proposte. Manifesta quindi la disponibilità del suo gruppo a trovare una soluzione che ottenga il maggior consenso possibile da parte di tutte le forze politiche, per consentire al Parlamento di istituire la Commissione d'inchiesta nel più breve tempo possibile. Nel riconoscere che il lavoro istruttorio avviato non è ancora stato concluso, assume comunque l'impegno del suo gruppo a rispettare i tempi concordati. In conclusione, dichiara di essere interessato ad ascol-

tare i colleghi degli altri gruppi di opposizione.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), nel far presente preliminarmente che su una materia del genere il lavoro istruttorio non potrà essere concluso in pochi minuti, tiene a precisare i termini della questione, rammentando che alle ore 20 di ieri era stato concluso un accordo in base al quale si sarebbe delegato alla relatrice il compito di predisporre un testo unificato. Nel prendere atto che legittimamente si è ritenuto di assumere nella seduta odierna una diversa posizione, rileva che nel caso in cui l'adozione del testo base slittasse a domani non si potrebbero più rispettare i termini concordati per il prosieguo dell'esame. Ritenendo che vi siano tuttora margini per un'iniziativa della relatrice, tiene ad evidenziare la posizione collaborativa assunta dal suo gruppo. Ricorda quindi che il suo gruppo ha dichiarato la disponibilità a rinunciare alla propria proposta di legge per favorire la tempestiva adozione del testo base. Ricorda inoltre come nella precedente seduta abbia manifestato il proprio sostegno alla proposta di legge presentata dal gruppo del Partito democratico. Infine, fa presente che, se si dovesse raggiungere un accordo tra le forze politiche di opposizione, ne prenderebbe atto, ribadendo tuttavia che per operare un lavoro di sintesi servirebbe un tempo considerevole, date le differenze, anche sostanziali, tra le diverse proposte.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che, nel caso in cui la relatrice venisse investita dell'incarico di predisporre un testo unificato, figurerebbe comunque quale primo firmatario il deputato Cafiero De Raho, essendo la sua proposta di legge C. 303 la prima in ordine di presentazione.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) ritiene che il testo eventualmente predisposto dalla relatrice debba portare la sua prima firma, seguita da quella dei presentatori di tutte le proposte di legge all'esame della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, perché il testo adottato come testo base abbia la prima firma dell'onorevole Bordonali, tale testo dovrebbe identificarsi in una nuova proposta di legge che la stessa onorevole Bordonali dovrebbe presentare ai fini dell'abbinamento con quelle già all'esame della Commissione: non potrebbe quindi trattarsi del testo unificato di tutte le proposte di legge in esame. Sottolinea che in tale ipotesi inevitabilmente l'esame delle proposte di legge non potrà rispettare i tempi concordati.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) ritiene che in presenza di una volontà politica comune i tempi possano essere comunque rispettati.

Nazario PAGANO, *presidente*, tiene a precisare che quanto si sta verificando nella seduta non si è mai verificato in passato.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel sottolineare preliminarmente l'urgenza che il Movimento 5 Stelle attribuisce all'istituzione della Commissione bicamerale d'inchiesta contro le mafie, fa presente di non riuscire a comprendere il senso della discussione in corso, che gli appare un esercizio di bizantinismo. Dichiarò tuttavia di aderire alla proposta di affidare l'incarico alla relatrice, pur rilevando da un lato la corposità del materiale da condurre a sintesi e dall'altro la specificità dei temi affrontati dalla proposta di legge del suo gruppo. Ribadendo che ritiene la situazione imperscrutabile, soprattutto considerato che la proposta di legge C. 303 appare ricca di elementi innovativi, manifesta comunque la propria disponibilità ad assegnare il lavoro di sintesi alla collega Bordonali.

Igor IEZZI (LEGA) rammenta che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi ieri è stato concordato di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 18 della giornata di domani. A suo parere è evidente che, a fronte della mancanza di accordo tra i colleghi dell'opposizione, si andrà incontro a un inevitabile

ritardo dei lavori. Considera quindi doveroso spiegare chiaramente che l'eventuale ritardo sarebbe da addebitarsi all'opposizione, facendo presente che, se si fosse raggiunto l'accordo su un testo unificato, il primo firmatario sarebbe stato un esponente del Movimento 5 Stelle. Precisa che, se invece si dovesse ricorrere ad un'autonoma proposta di legge della relatrice, il testo recherebbe la prima firma della collega Bordonali. Nel sottolineare come quest'ultima soluzione non possa non incontrare la soddisfazione della Lega, precisa tuttavia come ciò determinerebbe un ritardo nell'organizzazione dei lavori stabilita per rispettare la data di inizio della discussione in Assemblea. Ricordando i molti interventi che nella seduta di ieri hanno rilevato l'importanza di inviare un segnale comune del Parlamento in materia di contrasto alla mafia, in particolare dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, ritiene che si stia facendo invece una pessima figura nei confronti del Paese. Ricorda altresì che i gruppi di maggioranza hanno dichiarato nella seduta di ieri la propria disponibilità ad accettare le decisioni dell'opposizione e ribadisce che l'odierna mancanza di accordo tra i gruppi di opposizione metterà a rischio i tempi concordati.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede al presidente di sospendere brevemente la seduta per consentire le opportune interlocuzioni tra i gruppi di opposizione.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) si associa alla richiesta di sospensione.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la Commissione sarà a breve impegnata in una seduta congiunta con la Commissione Trasporti per esaminare il decreto-legge in materia di gestione dei flussi migratori. Suggerisce quindi di sospendere la discussione sull'istituzione della Commissione Antimafia, per riprenderla dopo aver svolto la seduta congiunta e dopo la conclusione delle votazioni per l'elezione di un componente del CSM.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) fa presente che, in quanto segretario di presi-

denza, sarà impegnato nelle operazioni di scrutinio per l'elezione del componente del CSM e dunque chiede che la Commissione torni a riunirsi a conclusione dello spoglio e non immediatamente dopo il voto.

Alessandro URZÌ (FDI) stigmatizza il fatto che l'opposizione non sia in grado di esprimere un testo da adottare come testo base. Ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia, come quello della Lega, da ieri si è dichiarato disponibile ad aspettare le determinazioni dei gruppi di opposizione, che sarebbero dovute intervenire nella seduta di questo pomeriggio. Rileva con stupore che ad oggi, per ragioni che ritiene molto leggere e pertanto non accoglibili, le opposizioni non hanno raggiunto un accordo mettendo così la Commissione in una condizione di improcedibilità. Auspica che la presidenza chieda alle forze di minoranza di indicare subito un provvedimento da assumere come testo base. Afferma che sarebbe onorato di poter sostenere una nuova proposta di legge, presentata dall'onorevole Bordonali, ma che è consapevole come questo comporterebbe un allungamento dei tempi e conseguentemente la violazione degli accordi assunti. Chiede comunque che vengano rispettati gli orari di convocazione delle Commissioni riunite per l'esame del decreto-legge sull'immigrazione clandestina, perché anche quello è un tema sul quale non si può perdere tempo.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) sottolinea nuovamente l'opportunità di una breve sospensione.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.05.**

Nazario PAGANO, *presidente*, atteso che sono passati dieci minuti e non è ancora stato raggiunto un accordo, propone di chiudere la seduta e di riprenderla in serata, a conclusione delle votazioni per l'elezione di un componente del CSM.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) chiede conferma del fatto che la Commissione si riunisca a conclusione dello spoglio dei voti, nel quale egli dovrà essere impegnato.

Alessandro URZÌ (FDI), in risposta all'intervento dell'onorevole Giachetti, contesta che gli orari della Commissione debbano essere condizionati dalle esigenze di un singolo parlamentare, che potrebbe farsi sostituire. Auspica quindi che la Commissione possa convocarsi subito dopo l'espressione del voto da parte dei deputati, senza attendere lo scrutinio.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) fa presente il fatto che non si tratta di una sua volontà, ma di adempiere a una precisa richiesta del Presidente della Camera.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che nel corso della breve sospensione è stato raggiunto un accordo e che pertanto sono sufficienti pochi minuti per consegnare alla relatrice una proposta di testo unificato.

Igor IEZZI (LEGA) suggerisce di sospendere l'esame delle proposte sull'istituzione della Commissione antimafia, per consentire lo svolgimento della seduta delle Commissioni riunite sul decreto-legge, per poi riprendere successivamente, prima della votazione per il decimo componente del CSM, i lavori della sola Commissione Affari costituzionali.

Nazario PAGANO (FI-PPE), accogliendo la proposta dell'onorevole Iezzi, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della prevista seduta delle Commissioni riunite.

**La seduta, sospesa alle 15.10 riprende alle 15.35.**

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, fa presente che i colleghi dell'opposizione le hanno sottoposto un testo unificato, su cui presume esserci l'accordo. Propone quindi che il testo unificato (*vedi allegato 4*)

venga adottato come testo base per il prosieguo dell'esame.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), nel precisare di concordare pienamente sulle finalità del provvedimento, fa presente che il suo gruppo non condivide, con riguardo alla composizione della Commissione d'inchiesta, il mantenimento del numero di 50 componenti. Preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo dalla votazione sull'adozione del testo base.

Alessandro URZÌ (FDI) prende atto che dopo ventiquattr'ore i colleghi dell'opposizione hanno finalmente prodotto un testo unificato nel quale sono confluite le diverse proposte di legge, compresa quella dell'onorevole Donzelli dalla quale tuttavia è stata espunta la parte più qualificante relativa ai puntuali riferimenti alle mafie straniere. Nel preannunciare che tali aspetti saranno oggetto delle proposte emendative di Fratelli d'Italia, preannuncia che il suo gruppo non potrà esprimersi in senso favorevole.

Igor IEZZI (LEGA), nel preannunciare l'astensione dalla votazione dei componenti del gruppo della Lega, ricorda che si tratta di un provvedimento iscritto in quota opposizione e che pertanto la decisione spetta ai colleghi della minoranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dalla relatrice sulla base delle indicazioni dei colleghi dell'opposizione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato testé adottato come testo base, è fissato alle ore 18 di domani, venerdì 20 gennaio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

## ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. C. 640 approvata, in testo unificato, dal Senato, e abb.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 640 Valente, approvata dal Senato, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, adottata quale testo base dalle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali in sede referente, alla quale sono abbinata le proposte di legge C. 602 Serracchiani e C. 772 Ascari;

rilevato che:

in base al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse e che, quando l'inchiesta è affidata a commissioni bicamerali, si è affermata la prassi di deliberare le inchieste con legge;

ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo);

in relazione alla nomina dei componenti della commissione, l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione prevede che la composizione della Commissione

debba rispecchiare la proporzione dei vari gruppi;

constatato che la proposta di legge C. 640:

è frutto dell'approvazione all'unanimità, in Senato, il 24 novembre 2022, del testo unificato di varie proposte di iniziativa parlamentare;

prevede, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, l'istituzione per tutta la durata della XIX legislatura di una commissione bicamerale di inchiesta alla quale affida specifici compiti di indagine riconducibili in generale l'obiettivo di verificare le reali dimensioni e le cause del femminicidio – inteso come uccisione di una donna fondata sul genere – e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, per presentare alle Camere una relazione finale a conclusione dei propri lavori;

attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, presenta un contenuto riconducibile alla disciplina degli « organi dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 e abb.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 338 Meloni, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, adottata quale testo base dalla II Commissione in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 528 Mulè e C. 637 Gribaudo;

rilevato che:

la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti « forti », individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI;

l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetto « decreto fiscale »), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo;

la proposta contiene la definizione di equo compenso già prevista nella norma-

tiva vigente, secondo la quale, per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme a specifici parametri ministeriali;

constatato che:

il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

la proposta incide inoltre sulla materia « professioni », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento alla materia delle professioni, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-00109 Bonafè: Sulla governance del PNRR.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza risulta indispensabile ai fini del rilancio del nostro Paese e richiede, oltre che un lavoro integrato tra i diversi soggetti attuatori, un sistema di *governance* partecipata in grado di garantire una corretta ed adeguata attività di indirizzo, impulso e coordinamento rispetto agli interventi da porre in essere.

La sfida posta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza presenta rilevanti caratteri di complessità:

per la rilevante mole di risorse stanziata, che ammontano a circa 220 miliardi di euro, di cui, 69 miliardi a fondo perduto, e 122 miliardi erogati sotto forma di prestiti, sulla base della scelta compiuta dai precedenti Governi di accedere alla quota massima stabilita per regolamento, mentre 30 miliardi sono le risorse nazionali attivate;

per i tempi previsti per l'attuazione, con una scadenza definitiva fissata al 2026 e un intenso calendario di scadenze intermedie il cui raggiungimento viene verificato sulla base del conseguimento di *milestone* e *target*.

Alle stringenti e complesse scadenze del Piano si aggiungono le criticità derivanti da un eccezionale e non prevedibile aumento dei prezzi dei prodotti energetici che, oltre a determinare un aumento del costo preventivato degli investimenti, comportano un

allungamento dei tempi di attuazione, anche per le difficoltà nel reperimento delle materie prime.

In data 30 dicembre 2022, è stata inviata alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata, pari a 19 miliardi di euro, a seguito del raggiungimento dei 55 obiettivi previsti per il secondo semestre del 2022: al momento dell'insediamento di questo Esecutivo, risultavano conseguiti soltanto 25 dei citati obiettivi.

A partire da quest'anno, il Piano entrerà in pieno nella fase attuativa. Se finora, infatti, gli obiettivi fissati e raggiunti erano soprattutto di carattere qualitativo, d'ora in poi occorrerà confrontarsi con le complicazioni dell'avvio dei cantieri e con gli ostacoli da affrontare nella realizzazione delle opere.

È, in quest'ottica, che si sta provvedendo alla predisposizione di un nuovo provvedimento normativo che, da un lato, consentirà una più efficace ed intensa attività di coordinamento, di monitoraggio e di costante impulso all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferme l'autonomia operativa e le responsabilità delle Amministrazioni e dei soggetti attuatori, e, dall'altro, conterrà nuove misure di semplificazione idonee a ridurre i tempi di realizzazione degli interventi, anche rendendo più semplice e veloce l'esercizio dei poteri sostitutivi.

## ALLEGATO 4

**Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.**  
**C. 303 Cafiero De Raho, C. 387 Provenzano, C. 624 Donzelli e C. 692 Richetti.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

*(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione ha i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;

e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;

f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia, sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono nonché sulla condivisione del patrimonio informativo al fine di un'azione investigativa coordinata;

g) accertare la congruità della normativa vigente alla luce delle più recenti evoluzioni delle mafie, con particolare riferi-

mento alle cosiddette « mafie silenziose » e « mafie mercantili », all'integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti « comitati criminali-affaristici », sistemi criminali o « massomafie », aventi strutture organizzative e modalità operative che travalicano le tipizzazioni normative vigenti, e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

*h)* verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;

*i)* indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

*l)* accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine,

la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:

1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;

2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;

3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;

4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio illecito di opere d'arte;

*m)* valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;

*n)* indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità atte a difendere dai condizionamenti mafiosi il sistema di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;

*o)* verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare ri-

guardo all'alterazione dei principi della libertà dell'iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese, con particolare riferimento ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette « agromafie », anche in considerazione delle frodi nell'impiego dei fondi europei per l'agricoltura;

*p)* programmare un'attività volta a monitorare, valutare e contrastare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, alla molteplicità delle loro cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;

*q)* valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle

prassi amministrative, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

*r)* valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio;

*s)* programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose, e valutare l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso;

*t)* verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

*u)* verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;

*v)* esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire

nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;

z) svolgere il monitoraggio sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali e sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

aa) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;

bb) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature, richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può chiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

4. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere

alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, entro il settantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;

c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie delle candidature siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

5. Per le elezioni, già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature, le liste provvisorie delle candidature possono essere trasmesse alla Commissione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 4, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria

delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera v), del presente articolo.

7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

#### Art. 2.

##### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, isti-

tuita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. L'Ufficio di presidenza è rinnovato dopo il primo biennio; i componenti possono essere riconfermati.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

#### Art. 3.

##### *(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

2. I comitati svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività.

4. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.

5. La Commissione può assegnare i collaboratori di cui all'articolo 7, comma 3, ai comitati per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.

#### Art. 4.

##### *(Audizioni a testimonianza)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

#### Art. 5.

##### *(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente

legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttorie. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

#### Art. 6.

##### *(Segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine

e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### Art. 7.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collabora-

zioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informaticizzazione.

#### Art. 8.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.